

Diritto del socio alla distribuzione degli utili nelle società di persone

di Andrea Rescigno e Laura Cerri

(in "Bilancio e reddito d'impresa" n. 4 del 2016, pag. 55)

SOMMARIO: [Premessa Il diritto agli utili nelle società di persone e nelle società di capitali](#) [La responsabilità dell'amministratore: applicazione analogica nelle società di persone](#) [Efficacia dell'art. 2395 c.c. nelle società di persone per mancata percezione degli utili da parte del socio](#)

La sentenza in commento interviene sulla configurabilità di un diritto di credito dei soci di società di persone rispetto alla distribuzione degli (eventuali) utili annui prodotti dalla società e su un particolare rimedio risarcitorio azionabile in caso di lesione di tale diritto. Sebbene non innovativa, la sentenza in commento consente comunque un rapido excursus sugli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali affermatasi in materia e di effettuare un raffronto con il diverso regime caratterizzante le società di capitali.

Riferimenti R.D. 16 marzo 1942, n. 262 [art. 2261](#), [art. 2262](#), [art. 2433](#), [art. 2478-bis](#), art. 2395

Premessa

Con sentenza n. 1261 del 9 ottobre 2015, pubblicata in data 25 gennaio 2016, la Corte di cassazione ha statuito il seguente principio di diritto: "nelle società personali, il socio può agire nei confronti dell'amministratore per far valere la responsabilità extracontrattuale di questi in applicazione analogica dell'[art. 2395](#) c.c. e, ove dedotte la mancata presentazione del rendiconto da parte dell'amministratore e la conseguente mancata percezione degli utili, deve ritenersi che il socio abbia fatto valere il danno a sé immediato e diretto".

Nella sentenza in commento, la Corte di cassazione fonda la propria decisione sulla circostanza che, nel caso di specie, il convenuto (amministratore di una società irregolare di persone, gravato del relativo onere in virtù del principio di vicinanza della prova) non aveva provato la presentazione ai soci di alcun rendiconto annuale né la corresponsione agli stessi degli utili annualmente maturati (fatti salvi alcuni acconti). L'attore (socio della società di persone) aveva quindi correttamente agito in responsabilità nei confronti dell'amministratore facendo valere un danno immediato e diretto al proprio patrimonio.

Tale decisione consente di svolgere un'analisi comparativa tra il diritto del socio di società di persone a percepire gli utili annui derivanti dallo svolgimento dell'attività sociale e la situazione giuridica soggettiva del socio di una società di capitali riguardo alla distribuzione dei dividendi.

La decisione della Suprema Corte fornisce anche lo spunto per evidenziare la diversa efficacia del rimedio risarcitorio di cui all'[art. 2395](#) c.c. (azione individuale del socio) nelle società di persone per mancata attribuzione degli utili al socio rispetto alle società di capitali.

[Il diritto agli utili nelle società di persone ...](#)

L'[art. 2261](#), comma 2, c.c. prevede che "se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso". L'[art. 2262](#) c.c. inoltre dispone che "salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto". Nelle società di persone, gli amministratori hanno infatti il dovere di redigere il rendiconto annuale e sottoporlo ai soci per la relativa approvazione. Tale rendiconto rappresenta il bilancio di gestione e, per ormai consolidato orientamento dottrinale⁽¹⁾ e giurisprudenziale⁽²⁾, deve essere redatto rispettando i criteri di verità, precisione e chiarezza stabiliti dalle norme dettate per le società di capitali.

L'approvazione del rendiconto nelle società di persone avviene all'unanimità, in virtù della connotazione fortemente personalistica di tali società e del fatto che l'approvazione incide sul diritto soggettivo agli utili.

Una volta approvato il rendiconto (salva una diversa decisione dei soci sull'allocazione degli utili)⁽³⁾ sorge, infatti, in maniera automatica in capo ai soci un diritto di credito, consistente nel diritto a percepire l'utile annuo risultante dal rendiconto sulla base della rispettiva partecipazione nella società. Ciò si spiega in virtù della minor necessità di patrimonializzazione delle società di persone per via della responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali e trova conferma nel fatto che il reddito prodotto dalla società di persone viene automaticamente attribuito, anche ai fini della tassazione IRPEF, in capo ai soci in base alle rispettive partecipazioni e indipendentemente dall'effettiva percezione degli utili da parte dei soci.

Tale diritto di credito è immediatamente azionabile in giudizio in caso di mancata percezione degli utili da parte del socio e, come vedremo, qualora la mancata percezione degli utili sia conseguenza di un comportamento doloso o colposo dell'amministratore, i soci sono legittimati ad agire in responsabilità direttamente nei confronti dell'amministratore.

[... e nelle società di capitali](#)

Nelle società per azioni, a norma dell'[art. 2433](#) c.c. la competenza a deliberare la distribuzione degli utili è riservata all'assemblea dei soci, che decide secondo le maggioranze di legge e di statuto. Analoga previsione è contenuta nell'[art. 2478-bis](#), comma 3, c.c., con riguardo alle società a responsabilità limitata.

La decisione di distribuire utili è quindi rimessa alla maggioranza dei soci che potrebbe anche (legittimamente) deliberare di

accantonare gli utili o di destinarli ad aumento di capitale. Rientra, infatti, nei poteri dell'assemblea la facoltà di disporre la ripartizione degli utili ovvero di destinarli ad altro impiego o di differirne la distribuzione(4).

Per orientamento consolidato (oramai anche dottrinario), nelle società di capitali il diritto del singolo socio a percepire la propria quota di utili sorge quindi solo a seguito della deliberazione assembleare che decide la devoluzione ai soci, in tutto o in parte, dell'utile accertato in sede di approvazione del bilancio. Prima di tale deliberazione non esiste alcun diritto del socio all'utile ma solo uno stato di semplice aspettativa(5), la cui realizzazione in concreto può essere sacrificata dalla maggioranza finché non si sia trasformata in diritto di credito potendo, come detto, l'assemblea impiegare diversamente gli utili o rinviarne la distribuzione nell'interesse della società e fermo restando il diritto del socio di pretendere un comportamento aderente agli scopi sociali nella determinazione dei dividendi secondo correttezza e buona fede.

La decisione di non distribuire utili è infatti incensurabile in quanto espressione del principio di sovranità assembleare, incontrando limiti rappresentati soltanto dallo scopo sociale, essendo stata considerata, ad esempio, incompatibile con lo scopo di lucro la clausola statutaria che escluda la distribuzione degli utili. Inoltre, la decisione con cui si dispone di non distribuire gli utili è stata ritenuta illegittima (perché contraria al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sociale) soltanto in taluni specifici casi per così dire "patologici", ad esempio laddove la decisione di non distribuzione sia riconducibile a iniziative della maggioranza finalizzate "all'acquisizione di posizioni di vantaggio a danno degli altri soci"(6) ovvero qualora costituisca una deviazione del voto della maggioranza dall'interesse della società(7) ovvero comunque risponda ad un intento vessatorio della maggioranza nei confronti della minoranza(8).

Il diritto soggettivo del socio alla distribuzione del dividendo sorge quindi non in conseguenza di qualsiasi eccedenza dell'attivo patrimoniale sul passivo della gestione, ma per effetto della deliberazione assembleare mediante la quale si dispone la distribuzione degli utili ai soci.

Da ciò derivano conseguenze di un certo rilievo, ad esempio, in caso di cessione delle partecipazioni sociali, in quanto il dividendo spetterà, in assenza di una diversa pattuizione, a colui che si trova nella posizione di socio al momento della deliberazione assembleare di distribuzione, oppure in tema di prescrizione del diritto ad incassare i dividendi, che comincia a decorrere dalla delibera di distribuzione.

Ma come si vedrà nei successivi paragrafi, quanto fin qui illustrato comporta conseguenze anche sui rimedi esperibili dal socio in caso di mancata distribuzione degli utili di periodo.

[La responsabilità dell'amministratore: applicazione analogica nelle società di persone](#)

L'art. 2395 c.c. prevede "il diritto al risarcimento del danno

spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori”.

La disposizione *de qua* si pone come norma di chiusura del sistema normativo relativo alla responsabilità civile degli amministratori, individuando un tipo autonomo di responsabilità dell'amministratore diverso dalla responsabilità verso la società e verso i creditori sociali.

L'azione di responsabilità prevista dall'[art. 2395](#) c.c. si differenzia dall'azione sociale di responsabilità perché ai fini dell'esperibilità dell'azione viene richiesto che il singolo socio sia stato “danneggiato direttamente” dagli atti dolosi o colposi dell'amministratore. Come precisato dalla Suprema Corte([9](#)), l'avverbio “direttamente” delimita infatti l'ambito di esperibilità dell'azione ex [art. 2395](#) c.c. rispetto alle fattispecie disciplinate dagli [artt. 2393](#) e [2394](#) c.c., rendendo palese che il discrimine tra le stesse non va individuato nei presupposti stabiliti dalla legge per il sorgere di tali forme di responsabilità (che consistono pur sempre nella violazione dolosa o colposa dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo), bensì nelle conseguenze che il comportamento illegittimo degli amministratori ha determinato nel patrimonio del socio (o del terzo). Ed infatti, l'azione individuale del socio “non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale”(10): il danno arrecato al patrimonio sociale, difatti, colpisce sempre i soci indirettamente, in quanto gli stessi vedranno pregiudicato il loro diritto sugli utili, o vedranno diminuire il valore della loro partecipazione.

La responsabilità ex [art. 2395](#) c.c., di natura extracontrattuale, postula invece fatti illeciti imputabili in via immediata a comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi; l'avverbio “direttamente” vale ad escludere che la pessima amministrazione del patrimonio sociale sia sufficiente a dare ingresso all'azione di responsabilità([11](#)).

Pertanto, “se il danno allegato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'[art. 2395](#) c.c., in quanto tale norma richiede che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo”(12).

Fatta questa doverosa premessa, è possibile affermare che risulta ormai pacifica l'applicabilità, per analogia, del rimedio risarcitorio di cui all'[art. 2395](#) c.c. (dettato in tema di società di capitali) anche alle società di persone.

L'[art. 2260](#) c.c. (che disciplina la responsabilità degli amministratori di società di persone nei confronti della società, con la quale si viene ad instaurare un rapporto contrattuale cui si applicano, in quanto compatibili, le norme sul mandato) non esclude, infatti, il diritto di ciascun socio a pretendere nei confronti dell'amministratore, a titolo extracontrattuale, il risarcimento del danno direttamente causato dall'amministratore al proprio patrimonio.

La facoltà del socio di società di persone di agire in responsabilità

nei confronti dell'amministratore ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2043 (risarcimento per fatto illecito) e 2395 c.c. è stata infatti riconosciuta in numerose pronunce della Suprema Corte(13), da ultimo nella sentenza che qui si commenta.

Efficacia dell'art. 2395 c.c. nelle società di persone per mancata percezione degli utili da parte del socio

Nelle società di capitali viene generalmente negato il ricorso al rimedio dell'[art. 2395](#) c.c. per mancata distribuzione del dividendo in quanto il socio non ne subisce un danno diretto.

In conseguenza di quanto illustrato al paragrafo 3, infatti, il diritto agli utili non spetta al socio ma è "parte del patrimonio sociale fin quando l'assemblea non ne disponga la distribuzione"(14).

Ne deriva che la mancata percezione degli utili così come la diminuzione del valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, nei termini richiesti dall'[art. 2395](#) c.c. per l'esperibilità dell'azione individuale contro l'amministratore. Le condotte degli amministratori che abbiano impedito il conseguimento degli utili rappresentano pertanto "condotte in relazione alle quali difetta il carattere del danno diretto richiesto" dall'[art. 2395](#) c.c., trattandosi di "comportamenti dolosi o colposi che colpiscono in via diretta esclusivamente la società, avendo un effetto solo riflesso sui soci"(15).

Nelle società di persone, al contrario, eventuali comportamenti colposi o dolosi degli amministratori idonei a ledere il diritto positivo del socio alla percezione degli utili risultano efficacemente perseguibili con il rimedio risarcitorio dell'azione extracontrattuale ex [art. 2395](#) c.c., dal momento che, in tali casi, sussiste sempre un danno immediato e diretto alla sfera patrimoniale del socio (e non un mero riflesso di danni al patrimonio sociale) per via dell'automatismo con cui gli utili di periodo prodotti dalle società di persone vengono attribuiti al patrimonio dei soci (che rimangono personalmente e solidalmente responsabili per le obbligazioni della società).

La sentenza in commento ha quindi ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi richiesti per esperire l'azione di responsabilità del socio nei confronti dell'amministratore ai sensi dell'[art. 2395](#) c.c. per aver il socio sofferto un danno immediato e diretto alla propria sfera personale in conseguenza di omissioni colpose dell'amministratore consistenti nella "mancata presentazione del rendiconto" e nella "conseguente mancata percezione degli utili" (comportamenti che costituiscono inosservanza di norme che codificano diritti soggettivi immediatamente azionabili).

Infatti, in virtù del diritto che sorge automaticamente in capo al socio (con l'approvazione del rendiconto) a percepire l'utile prodotto dalla società, risulta evidente che la mancata presentazione del rendiconto, cui consegue la mancata approvazione del medesimo e quindi la mancata percezione dell'utile da parte del socio, integra il richiesto nesso eziologico diretto (tra la condotta quantomeno colposa dell'amministratore e

il danno consistente nella lesione del diritto di credito del socio) che legittima il socio ad agire, a titolo personale ed extracontrattuale, nei confronti dell'amministratore per il risarcimento del danno sofferto.

Note:

(1) Colombo, *Il bilancio di esercizio nelle società per azioni*, Padova, 1965, pag. 179; Weigmann, "Capitale, utili e riserve nelle società di persone", in *Giur. comm.*, 1986, I, pag. 53; Serra, "Criteri di redazione del rendiconto e fondi di ammortamento nelle società di persone", in *Studi in memoria di T. Ascarelli*, IV, Milano, 1969, pagg. 2089, 2113, Di Sabato, *Diritto delle società*, Milano, 2005, pag. 107.

(2) Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 1996, n. 6410; Id., 17 febbraio 1996, n. 1240; Id., 20 aprile 1995, n. 4454; Id., 9 luglio 1994, n. 6524.

(3) Di accantonare tutti o parte degli utili a riserva (decisione da adottare all'unanimità, a meno che l'atto costitutivo non preveda la possibilità di adottarla a maggioranza).

(4) Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2008, n. 2020, in *Le Società*, 2008, 8, pag. 974, con nota di Di Sarli.

(5) Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 1993, n. 2959, in *Foro it.*, 1994, I, c. 958; Trib. Milano, 28 settembre 2006, in *Giur. it.*, 2007, 2, pag. 387.

(6) Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2008, n. 2020, cit.

(7) Trib. Milano, 29 giugno 2005, in *Banca, Borsa e titoli di credito*, 2006, pag. 267.

(8) Trib. Milano, 28 maggio 2007, in *Giur. it.*, 2008, pag. 130.

(9) Cass. civ., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8359, in *Le Società*, 2007, 7, pag. 845.

(10) Per tutte Cass., Sez. III; 22 marzo 2012, n. 4548.

(11) Cass. civ. 5 agosto 2008, Sez. I, n. 21130, in *Le Società*, 2008, 10, pag. 1223.

(12) Sempre Cass. civ. 3 aprile 2007, n. 8359.

(13) Cass. civ. Sez. I, 25 luglio 2007, n. 16416; Id., 17 gennaio 2007, n. 1045; Id., 28 marzo 1996, n. 2846; Id., 10 marzo 1992, n. 2872.

(14) Cass. civ. 22 marzo 2012, n. 4548, cit. nonché, in senso conforme, Cass. civ. Sez. I, 19 aprile 2010, n. 9295; Id., 25 luglio 2007, n. 16416; Id., 28 maggio 2004, n. 10271, in *Le Società*, 2004, pag. 1112.

(15) Cass. civ. 22 marzo 2012, n. 4548, cit.